

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Di Arturo Bianco

Non vi è un obbligo di restituzione delle somme percepite dai responsabili di posizione organizzative sulla base di specifiche disposizioni di legge al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata, se essi sono quantificati in modo preciso sulla base di criteri oggettivi e, di conseguenza, non vengono calcolati in modo arbitrario da parte del dirigente. Vanno invece restituite le indennità percepite senza la decurtazione proporzionale alla riduzione di orario in caso di impegno per una parte dell'orario in altro ente. In caso di valutazione positiva, quanto meno la misura minima della indennità di risultato deve essere erogata. I titolari di posizione organizzativa, ma più in generale tutti i dipendenti, non possono percepire compensi che non sono disciplinati dalle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente. Possono essere così riassunte alcune delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 8/2020, che ha dettato in modo molto ampio le regole per la incentivazione dei titolari di posizione organizzativa con compensi ulteriori rispetto alle indennità di posizione e di risultato.

LA RIDUZIONE PER LA DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO

La prima indicazione contenuta nella sentenza è che la mancata decurtazione della indennità di posizione e di risultato a seguito della utilizzazione per una parte dell'orario di lavoro da un altro comune determina la maturazione di responsabilità amministrativa; nella determinazione del relativo danno la sentenza ci dice che bisogna operare una riduzione "in ossequio alla c.d. "regola dei vantaggi", di cui all'art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94 (su cui, amplius, Corte conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 91/2018 e la giurisprudenza ivi citata)". Per cui si deve dare luogo al riconoscimento "dell'IRPEF ritenuta in acconto dal datore di lavoro, quantomeno nella misura dell'aliquota media".

LA INDENNITA' DI RISULTATO

La sentenza passa poi alla indicazione delle regole da applicare per la determinazione della indennità di risultato. Con riferimento a questo compenso viene contestata "la mancata predeterminazione" dei criteri per la quantificazione di questa forma di incentivazione. In ogni caso, si deve pervenire alla conclusione che "quantomeno il minimo del 10% inderogabile andava riconosciuto" al responsabile di posizione organizzativa a fronte della avvenuta assegnazione di obiettivi. Quindi, questa misura -che era quella minima fissata dal CCNL 31.3.1999 all'epoca vigente- deve essere riconosciuta a fronte della assegnazione di obiettivi, anche nel caso in cui la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e di quantificazione inibiscono la sua erogazione. Si deve aggiungere che il compenso è comunque subordinato alla valutazione positiva del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Passiamo adesso all'esame della parte della sentenza che è dedicata alla incentivazione per il recupero di evasione ICI. In premessa, viene ricordato che essa, sulla base delle previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale, può sommarsi per i titolari di posizione organizzativa con la retribuzione accessorio loro attribuita a titolo di indennità di posizione e di risultato. Nel caso specifico, "pur essendo mancata l'allocazione delle pertinenti risorse nell'apposito fondo ex art. 15 c.c.n.l. 1.4.99 per la successiva erogazione in sede di contrattazione integrativa e sulla base di valutazione postuma dei risultati ex art. 17 c.c.n.l.", essa può essere corrisposta "in aumento all'indennità di risultato del titolare di p.o.

(cfr. art. 8 c.c.n.l. 5.10.2001)". La legittimità del riconoscimento è legata alla dimostrazione della presenza della seguente condizioni che è stata riscontrata nel caso concreto: risulta per tabulas che la .. (nda responsabile) era l'unica che poteva godere di siffatta indennità aggiuntiva, non essendovi altri soggetti implicati nell'attività in questione e non potendo di tale indennità beneficiare altra categoria di personale, essendo l'emolumento vincolato a quella specifica funzione".

Aggiunge la sentenza che rimane "in disparte ogni valutazione circa l'illiceità della condotta contestata, quantomeno sotto il profilo della mancata doverosa astensione nell'istruttoria delle delibere di conferimento delle somme (su cui C. conti, Sez. I App. n. 420/2016), non v'è concretamente un danno ingiusto da risarcirsi. Va evidenziato, invero, che, a differenza del caso deciso con la precitata sentenza, di conferma di precedente decisione di questa Sezione su caso analogo (riguardante, però, un dirigente autoliquidantesi somme a tale titolo non predeterminate), qui l'importo è stato fissato preventivamente dall'organo politico e non rimesso all'arbitrio della .. (nda la responsabile), mentre l'eventuale istruttoria da costei compiuta nel predisporre la delibera, sebbene viziata dal conflitto di interessi, non è in grado di incidere causalmente sul danno perchè, come chiarito, tali somme non erano da ripartirsi tra più soggetti (come nel caso precedentemente deciso), ma non potevano erogarsi che a costei. Le percentuali di partecipazione ai maggiori introiti, peraltro, sono pienamente in linea con il dettato di legge".

LE ALTRE INDENNITA'

La sentenza stabilisce in modo molto netto ed inequivoco che sono illegittime le "indennità per liquidazione usi civici, indennità in sostituzione del segretario e comunque del responsabile del servizio amministrativo". Alla base di questa conclusione la considerazione che questi compensi non sono previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e che il salario accessorio spettante ai titolari di posizione organizzativa è costituito unicamente dalle indennità di posizione e di risultato, fatte salve le deroghe espressamente previste dal contratto nazionale.

Nella determinazione del danno provocato da questa erogazione occorre tenere "conto delle debite e indebite elargizioni innanzi vedute e dell'apporto causale dei componenti di giunta approvanti delibere non conformi a legge, variamente succedutisi nel periodo (condotte da valutarsi incidenter tantum, ex art. 83, comma 2, c.g.c.), per può condannarsi la convenuta ad un importo determinato, anche in applicazione del potere riduttivo dell'addebito, ex art. 52, t.u.C.d.c. (stante il maggior impegno lavorativo profuso dalla prevenuta e il vantaggio comunque ritratto dall'ente per il maggior lavoro), .. la Sezione non ritiene emergere dagli atti di causa una conclamata, intenzionale e preordinata volontà della .. (nda responsabile) di appropriarsi di emolumenti non dovute, pur certamente sussistendo una inescusabile negligenza (colpa grave) nell'applicare le norme di legge e contrattuali regolanti la materia, sicchè non sussiste un elemento psicologico ostativo alla concessione del veduto beneficio processuale", cioè la utilizzazione del potere riduttivo.

I COMPENSI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La sentenza detta infine delle utili indicazioni per i successi che sono stati ottenuti dall'ente a seguito della rappresentanza della responsabile nei giudizi dinanzi le commissioni tributarie. Ci viene detto che "la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione resistente va necessariamente e intuibilmente incamerata dall'ente stesso e non può attribuirsi al funzionario patrocinatore che alcuna spesa si accolla nell'espletamento del servizio. Laddove, poi, per spese processuali dovesse intendersi la liquidazione giudiziale degli onorari di difesa in favore dell'ente vittorioso, deve considerarsi che, ai sensi dell'art.

27 c.c.n.l. ee.ll. 14.9.2000, i soli enti dotati di avvocatura interna possono prevedere la liquidazione di compensi professionali aggiuntivi a seguito di sentenza favorevole, ciò che nel caso di specie non si rinviene. Manca, dunque, effettivamente la base giuridica, provvedimentale e fattuale per percepire i detti compensi, sicchè tale voce dovrà computarsi quale danno erariale". Questa conclusione appare, quanto meno, come superata in quanto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro consente la erogazione di questi compensi ai dipendenti che rappresentano direttamente l'ente nei giudizi di primo grado dinanzi ai giudici tributari.